



Berna, 25 giugno 2015

Destinatari:

i partiti politici

le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

le associazioni mantello dell'economia

le cerchie interessate

Legge federale sulla collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nello spazio formativo svizzero

**(Legge sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero, LCSFS);
apertura della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate.

Il termine di consultazione scade il **15 ottobre 2015**.

L'avamprogetto di legge citato in oggetto conferisce al Consiglio federale la facoltà di concludere una convenzione con i Cantoni nell'ambito della collaborazione e del coordinamento in materia di formazione. Esso mira in tal modo a promuovere l'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero ai sensi della Costituzione federale e a consentire una politica della formazione obiettiva e coerente. Il nuovo atto normativo permetterà di garantire e di coordinare il proseguimento di progetti che già da anni sono condotti congiuntamente da Confederazione e Cantoni ai sensi dell'articolo 61a capoverso 1 della Costituzione federale, come ad esempio il monitoraggio dell'educazione in Svizzera. La LCSFS sostituirà la legge federale, di durata limitata, concernente i sussidi a progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero (RS 410.1).

L'avamprogetto di legge non interferisce con le competenze costituzionali della Confederazione e dei Cantoni. La LCSFS non propone una nuova ripartizione dei compiti né una nuova regolamentazione. Essa si limita a precisare il modo in cui la Confederazione adempirà il suo mandato di coordinamento con i Cantoni, vale a dire in base a una convenzione sulla collaborazione. La LCSFS non sostituirà basi legali specifiche già in vigore. Di conseguenza non toccherà i compiti che rientrano ad esempio nel campo d'applicazione della futura legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU), della legge sulla formazione professionale (LFPr) e della legge sulla formazione continua (LFCo).



Troverete l'*avamprogetto di legge* e il *rapporto esplicativo*, nonché ulteriori informazioni, sul sito Internet della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) www.sbf.admin.ch/lcsfs. Su richiesta, vi faremo pervenire i documenti anche per posta.

Ai sensi della legge sui disabili (LDis; RS 151.3), ci adoperiamo per pubblicare documenti accessibili anche a persone diversamente abili. Vi invitiamo dunque a trasmetterci i vostri pareri entro il termine indicato, possibilmente in forma elettronica (**come documento PDF e Word**), al seguente indirizzo e-mail:

vernehmlassungen-BIZ@sbfi.admin.ch, o per posta al seguente indirizzo:

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)
Divisione Cooperazione in materia di formazione
Einsteinstrasse 2
3003 Berna

Vi ringraziamo fin d'ora per il vostro parere.

Distinti saluti

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca

Johann N. Schneider-Ammann
Consigliere federale

Allegati:

- Avamprogetto di legge e rapporto esplicativo
- Elenco dei destinatari